

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### DECRETO 6 luglio 2023

Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (23A05090)

(GU n.217 del 16-9-2023)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Visto in particolare l'allegato 1 «Concimi nazionali», l'allegato 2 «Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi», l'allegato 7 «Tolleranze» e la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei Fertilizzanti» al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, sopprimendo la Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la domanda, prot. Masaf dell'11 marzo 2019, n. 0013193, con la quale l'Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione e ammendanti - AIPSA, ha chiesto la modifica della denominazione del tipo «Ammendante vegetale semplice non compostato, numero d'ordine 3» dell'allegato 2, ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, prot. Masaf del 30 luglio 2019, n. 0029672, con la quale la Ditta Serramanna Energia S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1 «Concimi nazionali» e nella Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda del 4 novembre 2019, prot. Masaf n. 0035742, con la quale la Ditta Unicalce S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 3, correttivi, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la nota del 17 gennaio 2023, n. 0014028, dell'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che il provvedimento ha superato tutte le fasi previste dalla direttiva;

Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate, aggiornare l'allegato 1 «Concimi nazionali», l'allegato 2 «Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi» e la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 25 novembre 2021, del 17 dicembre 2021, del 20 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3 Concimi organici NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto n. 1 «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 1

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

del presente decreto.

2. All'allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' modificato il prodotto 3 «Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all'allegato 2 del presente decreto.

3. All'allegato 3 «Correttivi», Punto 2.1. Correttivi calcici e magnesiaci, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo», di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 4 del presente decreto.

5. Alla Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 5 del presente decreto.

Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2023


Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1091

**Allegato 1 Concimi nazionali****Punto 5.3 Concimi organici NPK:**

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) valutazione degli elementi nutritivi Altri requisiti richiesti.		Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi in cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	Essiccazione di materie prime vegetali e successiva miscelazione e compattazione con cenere di materiali vegetali vergini non trattati chimicamente	4% N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O	1% N totale 1% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale 1% K <sub>2</sub> O totale 15% C organico Umidità < 35%		Azoto P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O C organico Umidità	Carbonio organico (Corg) e nutrienti di origine organica esclusivamente biologica;  I contaminanti non devono superare le concentrazioni seguenti Cadmio (Cd): 1,5 mg/kg di materia secca Cromo esavalente (CrVI): 2 mg/kg di materia secca Mercurio (Hg): 1 mg/kg di materia secca; Nichel (Ni): 50 mg/kg di materia secca;
							Piombo (Pb): 120 mg/kg di materia secca; Arsenico inorganico (As): 40 mg/kg di materia secca; il Biuretto (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> ) non deve essere presente; Salmonella spp: Assente in 25 g o 25 ml Escherichia coli o Enterococcaceae: 1000 in 1 g o 1 ml



## Allegato 2 Ammendanti

### Punto 2.2. Ammendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce, fibra e midollo derivati dalla lavorazione della noce di cocco, con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH: -compreso tra 5 e 8,5 per i prodotti costituiti da fibra e midollo di cocco e da corteccia e fibra di legno, solo se destinati esclusivamente alla produzione di "substrati di coltivazione" (Allegato 4); -compreso tra 6 e 8,5 per tutti gli altri prodotti ed usi.	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.  Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro $\geq 2$ mm) non può superare lo 0,5% s.s.  Inerti litoidi (frazione di diametro $\geq 5$ mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$
			C organico sul secco: minimo 40%  Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale; Torba: massimo 20% sul tal quale			

## Allegato 3 Correttivi

### Punto 2.1. Correttivi Calcici e Magnesiaci:

N.	Denominazione del tipo	Denominazione del tipo	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato	Note
1	2	3	4	5	6	7
24	Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo.	Prodotto del recupero di scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo costituito essenzialmente da ossidi di calcio e magnesio	50% CaO 6,5% MgO	--	CaO totale MgO totale Classificazione granulometrica	Prodotto triturato (almeno 80% granulometria inferiore 5 millimetri).



## Allegato 2 Ammendanti

### Punto 2.2. Amendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce, fibra e midollo derivati dalla lavorazione della noce di cocco, con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH: -compreso tra 5 e 8,5 per i prodotti costituiti da fibra e midollo di cocco e da corteccia e fibra di legno, solo se destinati esclusivamente alla produzione di "substrati di coltivazione" (Allegato 4); -compreso tra 6 e 8,5 per tutti gli altri prodotti ed usi.	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.  Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro $\geq 2$ mm) non può superare lo 0,5% s.s.  Inerti litoidi (frazione di diametro $\geq 5$ mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$
			C organico sul secco: minimo 40%  Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale; Torba: massimo 20% sul tal quale			

## Allegato 3 Correttivi

### Punto 2.1. Correttivi Calcici e Magnesiaci:

N.	Denominazione del tipo	Denominazione del tipo	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato	Note
1	2	3	4	5	6	7
24	Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo.	Prodotto del recupero di scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo costituito essenzialmente da ossidi di calcio e magnesio	50% CaO 6,5% MgO	--	CaO totale MgO totale Classificazione granulometrica	Prodotto triturato (almeno 80% granulometria inferiore 5 millimetri).



**Allegato 7 Tolleranze****Punto 3.3.3. Concimi organici NPK:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	C organico
Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	0,5	0,5	0,5	1


**Punto 5.1. Correttivi calcici e magnesiaci:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO					
Per il correttivo numero 24	0,7	0,7					

**Allegato 13 Registro dei fertilizzanti****Tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

Concimi organici NPK (con riferimento al capitolo 5.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1.	Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Cenere di legno		Cenere solo se proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio



**Allegato 7 Tolleranze****Punto 3.3.3. Concimi organici NPK:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	C organico
Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	0,5	0,5	0,5	1

**Punto 5.1. Correttivi calcici e magnesiaci:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO					
Per il correttivo numero 24	0,7	0,7					

**Allegato 13 Registro dei fertilizzanti****Tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

Concimi organici NPK (con riferimento al capitolo 5.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1.	Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Cenere di legno		Cenere solo se proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio

